

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Disegno di legge recante modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Amministrazione: Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale in materia è costituito dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide:

- sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale;
- sul DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante il Testo Unico in materia di imposta di bollo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la materia della proprietà industriale, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, è riservata in via esclusiva alla legislazione dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni e sono state escluse possibilità di delegificazione e di utilizzo di strumenti di semplificazione normativa, trattandosi di intervenire su norme di rango legislativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nell'ambito di AC 3132 (DDL di conversione del DL n. 73/2021) è stato presentato l'emendamento 31.06 in materia di licenza obbligatoria; inoltre, nell'ambito di AC 3146 (DL Governance) è stato presentato l'emendamento 56.019 sul medesimo argomento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza nè giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento in esame risulta compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di proprietà industriale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del provvedimento non presentano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali, anzi, ne assicurano l'attuazione, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 70-ter nel Codice della proprietà industriale, attuativo dell'art. 31 dell'Accordo TRIPS (*Trade related aspects of intellectual property rights*) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747, e all'introduzione dell'art. 34 bis dello stesso Codice, che dà attuazione alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In materia di licenza obbligatoria, si rileva che nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, nel corso del 2020 a seguito della pandemia da COVID-19, Francia, Germania e Ungheria hanno apportato modifiche al quadro giuridico nazionale per rendere più veloce ed agevole il sistema delle licenze obbligatorie ed altri interventi da parte delle pubbliche autorità in casi di emergenza pubblica sanitaria.

Il sopra indicato Piano di azione sulla proprietà intellettuale della Commissione europea inoltre ha evidenziato l'esigenza di garantire sistemi efficaci per il rilascio di licenze obbligatorie, ai quali ricorrere come ultima risorsa in caso di fallimento di qualunque altro tentativo di rendere disponibile i diritti di proprietà industriale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per la modifica delle disposizioni del Codice della proprietà industriale.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta abrogazioni implicite in quanto le abrogazioni sono tutte espressamente indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Si prevede espressamente che con regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 di attuazione del Codice di proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche in materia.